



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO AREA CANI

**Art. 1** I proprietari/detentori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti e fermo restando che in ogni caso sia garantita la tutela dell'incolumità pubblica; se l'area fosse già occupata da altri utenti, tutti cani vanno vigilati e custoditi dai loro proprietari/ detentori; i cani non possono entrare da soli; il numero massimo di cani presenti all'interno dell'area è consentito nel numero massimo di 6 (sei); al fine di garantire la massima turnazione l'attesa massima per chi vuol usufruire dell'area è di 30 (trenta) minuti. Apertura area cani 24 ore su 24 tutti i giorni.

**Art. 2** L'accesso è consentito a tutti i proprietari/detentori in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.

**Art. 3** I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 6 dell'8 agosto del 2013 e successive modifiche e proroghe intervenute, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale in conformità a quanto previsto da normativa vigente.

**Art. 4** E' vietato l'accesso ai cani che hanno già morso o aggredito e che sono stati iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 della sopra citata Ordinanza Ministeriale.

**Art. 5** Il proprietario/detentore dell'animale è unico responsabile dei danni causati a persone, animali e cose provocati dalla permanenza sua e del cane accompagnato nell'area.

**Art. 6** Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali: a tal fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.

**Art. 7** Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti che deve avere con sé e riporli, chiusi, negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie); è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.

**Art. 8** Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio tenuto corto.

**Art.9** I cancelli, entrando ed uscendo dall'area, devono essere sempre richiusi.

**Art.10** Il recinto "A" è ad uso esclusivo dei cani di media e grossa taglia (min. 12/15 Kg di peso).

**Art.11** I cani di indole aggressiva o predatoria devono essere muniti di museruola in presenza di altri cani.

**Art.12** E' fatto divieto di introdurre cibo e giochi, che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare tra loro.

**Art.13** E' fatto divieto di introdurre cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti.

**Art.14** Su tutta l'area cani è vietato svolgere qualsiasi genere di attività di addestramento cani.

**Art.15** In tutta l'area è vietato introdurre mezzi motorizzati o biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati da operatori autorizzati della manutenzione dell'area stessa.

**Art.16** Le responsabilità civili e penali derivanti da incidenti causati dagli animali rimangono a carico dei proprietari.

**Art.17** L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, l'area cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, di manutenzione straordinaria nonché, in generale, motivi di pubblico interesse.

**Art. 18** I cani devono essere in regola con le vaccinazioni (antirabbica compresa) avvenute con vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

**Art. 19** Non consentito l'accesso a cani con meno di 3 mesi di vita.

**Art.20** Il proprietario deve garantirsi con apposita polizza assicurativa.

**Art. 21** I proprietari/conduttori devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola rigida o morbida.

**Art. 22** I cani non devono essere tenuti in braccio.

**Art. 23** E' fatto d'obbligo turnare la presenza di cani che non vanno d'accordo.

**Art. 24** I minori di 16 anni possono entrare solo se accompagnati da un adulto.

**Art. 25** la funzione di vigilanza è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, AUSL, USL e ATS.

**Art. 26** I proprietari possono essere diffidati qualora pongano in essere condotte non conformi al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di impedire l'accesso all'area cani a proprietari/detentori di cani già diffidati.

**Art. 27 SANZIONI.** In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 bis del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

In tutte le ipotesi in cui il Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.